

Una questione «squisitamente siciliana» (nota alla sent. 252/2022 della Corte costituzionale)

di Roberto Bin

Questa sentenza non meriterebbe una citazione particolare, perché rientra nel filone, ricco e uniforme, di giurisprudenza costituzionale posta a freno degli istinti più negativi che molte regioni manifestano in tema di deroghe e eccezioni alla normativa statale di protezione dell'ambiente e del paesaggio (per un esame di questa giurisprudenza rinvio alla mia nota alle sentt. 24 e 26/2022 della Corte costituzionale, in *questa Rivista...*). Ma ciò che distingue il caso siciliano oggetto della sent. 252/2022 è che l'aggressione ai presidi posti a tutela dei beni collettivi è qui praticata con una strumentazione giuridica davvero singolare.

L'antefatto è il sistematico ricorso del legislatore italiano a forme più o meno esplicite di condono degli abusi edilizi: politica sconsiderata di cui non si potrà mai dire abbastanza male, nella quale la Regione Sicilia è intervenuta con un altro strumento della peggiore tecnica legislativa italiana: quello della legge c.d. di "interpretazione autentica". La Regione emana una legge che, "interpretando" la sua precedente legge, che aveva prontamente recepito il terzo condono edilizio: l'"interpretazione" estende – retroattivamente, come è proprio dell'"interpretazione autentica" – la sanatoria delle opere abusive «realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta». È una legge regionale del 2021, che interpreta la legge regionale del 2004, che a sua volta aveva recepito il c.d. "terzo condono", varato da un decreto-legge del 2003, cioè di 18 anni prima.

Ma esisteva davvero un problema interpretativo da risolvere? Il condono trova il limite solo nelle violazioni dei vincoli di inedificabilità assoluta, oppure anche nei vincoli di inedificabilità relativa, cioè, come precisa la lettera d), dello stesso decreto-legge 269/2003, quelli «imposti a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di tali opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici»? Il decreto-legge era chiarissimo sul punto, per cui semmai i problemi di interpretazione potrebbero essere sollevati dalla legge siciliana di recezione del condono. Questa è l'opinione espressa dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, proclive a sostenere un'interpretazione restrittiva del vincolo, in netto contrasto con la giurisprudenza costante della Cassazione penale. Il Consiglio di giustizia, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana avverso ad un atto di ricezione dell'istanza di condono (Sez. riunite, parere 291/10, del 31 gennaio 2012), inizia la sua articolata

argomentazione con una premessa impegnativa: «la questione, peraltro, è di natura squisitamente “siciliana”, giacché si basa unicamente su peculiarità della legislazione regionale – che nella materia dell’urbanistica (e altresì in quella del paesaggio) è di tipo “esclusivo” – e perciò neppure può interferire con ogni altra, anche se per certi versi analoga, che si possa porre nel restante territorio dello Stato». È proprio a smentire questo assunto che interviene la sentenza in commento.

Il (supposto) dubbio interpretativo viene risolto con un taglio gordiano dalla Corte costituzionale: la legge regionale impugnata «ha carattere innovativo perché – consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa – è in evidente contrasto con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare»; e in materia di urbanistica e tutela del paesaggio la potestà esclusiva della Regione Sicilia incontra i limiti delle grandi riforme economico-sociali, a cui la Corte fa risalire sin dal 2004 “l’intervento eccezionale” costituito dal condono.

Sembra che il problema “interpretativo” sia così definitivamente tolto di mezzo. Con nessun mezzo è consentito alla Regione Sicilia di allargare le maglie del condono edilizio. Almeno sino al prossimo condono!